Deliberazione 23 gennaio 2008
dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni recante “Piano di
assegnazione delle frequenze per il
servizio di radiodiffusione televisiva
in tecnica digitale nella Regione
Sardegna in previsione dello switch-off” (delibera 53/08/CONS)
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 23 gennaio 2008
Pianodiassegnazionedellefrequenzeperilserviziodiradiodiffusione
televisiva in tecnica digitale nella Regione Sardegna in previsione dello
switch-off (Delibera n. 53/08/CONS)
L’Autorità
NELLA sua riunione di Consiglio del 23 gennaio 2008;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, ed in
particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione,
anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di
assegnazionedellefrequenzeperlaradiodiffusionesonoraetelevisivaelarelativa
approvazione;
VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20marzo2001,n.66,recante“Disposizioniurgentiperildifferimentoditerminiin
materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento
di impianti radiotelevisivi”;
VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “Norme di principio in materia di assetto
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo

per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione” e, in particolare, l’art. 14,
comma 2;
VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “Testo unico della
radiotelevisione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del
7 settembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 150;
VISTO, l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificat㄀Ⰰ 搀愀氬 搀攀挀爀攀琀漀 legge 30

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 2006;
VISTA la delibera n. 322/06/CONS, recante approvazione dei programmi tecnici di “Rai”
edi“Rti”aisensidelladeliberan.136/05/CONS;pubblicatanellaGazzettaUfficiale
dellaRepubblicaItalianan.153del4luglio2006;
VISTEladeliberan.109/07/CONS,recante“Modifichealregolamentorelativoalla
radiodiffusioneterrestreintecnicadigitaledicuialladeliberan.435/01/CONSe
successive modificazioni. Disciplina della cessione del quaranta per cento della capacità
trasmissivadelleretidigitaliterrestri”,pubblicatanellaGazzettaufficialedella
Repubblica Italiana n. 66 del 20 marzo 2007, e la delibera n. 645/07/CONS, recante
“Approvazionedeldisciplinareperlosvolgimentodellaproceduraselettivaper
l’individuazione dei soggetti che possono accedere al quaranta per cento della capacità
trasmissiva delle reti digitali terrestri oggetto di cessione ai sensi della delibera n.
109/07/CONS del 7 marzo 2007”;
VISTOildecretodelMinisterodelleComunicazionidel6aprile2007recante
“Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A per il triennio 2007-2009”;
VISTI gli atti finali della Conferenza Regionale delle Radiocomunicazioni (RRC-06), che si
è tenuta a Ginevra dal 15 maggio al 16 giugno 2006, nell’ambito dell’ITU (International
Telecommunications Union) ed ha avuto come oggetto la pianificazione del servizio di
radiodiffusione terrestre sia televisiva (DVB-T) che sonora (T-DAB) in tecnica digitale, in
parti delle Regioni 1 e 3, nelle bande di frequenze e 174-230 MHz (per la radiodiffusione
sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la sola radiodiffusione televisiva);
CONSIDERATO che l’art. 2-bis, comma 5 del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito,conmodificazioni,dallalegge20marzo2001,n.66,esuccessive
modificazioni,prevedel’accelerazionedellacompletaconversionealdità

swicht-off fissato al 1° marzo 2008”;
CONSIDERATO che l’articolo 2, comma 4, della citata delibera n. 603/07/CONS, ai fini
dell’individuazione delle reti digitali terrestri da realizzare nella Regione Sardegna e
della conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte
del Ministero delle comunicazioni, prevede l’avvio di un procedimento, nell’ambito del
quale è convocato dall’Autorità, d’intesa con il Ministero delle comunicazioni, un tavolo
tecnicoconisoggettineiconfrontideiqualiilprovvedimentofinaleèdestinatoa
produrreeffetti;
CONSIDERATO che il tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della delibera n.
603/07/CONS si è riunito nei giorni 20 dicembre 2007 e 8, 9, 10 e 15 gennaio 2008 ed è
pervenuto ad un accordo in merito al numero e alla configurazione delle reti televisive
digitali terrestri utilizzabili nella Regione Sardegna, nonché alla loro suddivisione tra
emittenti nazionali ed emittenti locali, sulla base dei criteri e delle risorse frequenziali
previste dalla delibera n. 603/07/CONS;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n. 603/07/CONS, i
contributipartecipativiacquisitinell’ambitodeltavolotecnicosonoconsiderati
dall’Autorità,nelrispettodeicriteristabilitidalladeliberamedesima,aifinidella
determinazione del numero e della configurazione delle reti televisive digitali terrestri e
che l’Autorità può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi ed in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con i partecipanti al tavolo tecnico ai
sensi dell’art. 11, comma1, della legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che l’Autorità, a conclusione del procedimento, definisce le reti digitali
terrestri da realizzare nella Regione Sardegna e il Ministero delle comunicazioni
provvede alla conseguente attribuzione dei diritti d’uso temporanei delle frequenze, in
attesadell’esitodellenegoziazioniinternazionalinecessarieperindividuarele
frequenze utilizzabili in via definitiva e la conseguente adozione da parte dell’Autorità
del piano di assegnazione definitivo per la Regione Sardegna;
VISTI i criteri di pianificazione dettati dagli articoli 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f),
g) e 3, comma 5, della legge n. 249/97 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177;
CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi del citato articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177 l’Autorità adotta e aggiorna i Piani nazionali di
assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, garantendo
su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica,
una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in
ambito nazionale e locale, in conformità ai principi del Testo unico, e una riserva in
favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo articolo 42, comma 6, del decreto
legislativo31luglio2005,n.177l’Autoritàdefinisceilprogrammadiattuazionedei

piani di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, valorizzando la
sperimentazione e osservando criteri di gradualità e di salvaguardia del servizio, a
tutela dell’utenza;
VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146
alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;
RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di
ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;
CONSIDERATOcheilnumerodellefrequenzeattribuitedalpianonazionaledi
ripartizione delle frequenze, a seguito della predetta canalizzazione della banda VHF-III,
è pari a 56, di cui 8 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;
CONSIDERATO che le frequenze della banda III-VHF attribuite al T-DAB dalle conferenze
internazionali sono riservate al servizio radiofonico in tecnica digitale e non possono più
essere utilizzate, a partire dalla data di switch-off, per il servizio televisivo nella Regione
Sardegna;
RITENUTO che, alla luce delle risultanze della Conferenza di Ginevra 2006, per garantire
l’uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, è prevista, nel territorio della
Regione Autonoma Sardegna, l’utilizzazione delle frequenze indicate nella Relazione
tecnica allegata al presente provvedimento, secondo le modalità e le aree di coperture
ivi indicate;
CONSIDERATO che risulta necessario procedere alla sottoscrizione degli opportuni
accordiinternazionali,siaperlefrequenzepianificatedallaConferenzadiGinevraad
uso esclusivo dell’Italia, sia per le frequenze per le quali sono state ipotizzate estensioni
dell’utilizzopianificatoaGinevra,acondizione,perquesteultime,chenonarrechino
interferenzeaiPaesilimitrofiaiqualilemedesimefrequenzesonostateanche
assegnate;
CONSIDERATOche,aifinidell’individuazionedellefrequenzedicuiallaRelazione
tecnica,sonostaticonsiderati,inaccordoconiparametridiflessibilità,isitigià
assentitidallaRegioneSardegnaaifinidellapianificazionedelleretitelevisive
analogiche,nonchégliulteriorisitidiMonteOsilo,pianificatocomeassignmentnella
Conferenza di Ginevra 2006 e di Capoterra la cui utilizzazione è sottoposta al parere
della Regione Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
RITENUTO che, nel rispetto del principio di equivalenza di cui alla citata delibera n.
15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi insieme di siti, purché
compresi tra quelli previsti nel presente piano, senza escludere comunque la possibilità
per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, a condizione che vengano acquisite
preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità regionali e che
sianorispettatiicriteriediparametritecnicinonchéivincolidiemissione

elettromagneticaprevisti;
RITENUTOnecessarioche,sullascortadelleipotesidiflessibilitàutilizzateper
l’individuazione delle frequenze utilizzabili nella Regione Sardegna, si provveda ad
avviare le negoziazioni internazionali con i Paesi limitrofi interessati;
CONSIDERATOcheildefinitivoutilizzodellefrequenzeècondizionatoall’esitodelle
relative negoziazioni internazionali e che l’Autorità si riserva di adottare le necessarie
modificazioni ed integrazioni al presente provvedimento;
CONSIDERATA, pertanto, l’opportunità che l’attribuzione agli operatori dei diritti d’uso
delle frequenze individuate dal presente provvedimento venga disposta dal Ministero
delle comunicazioni in via temporanea, in attesa del completamento delle azioni sopra
indicate e del processo di revisione del Piano di assegnazione delle frequenze;
CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 42 del decreto legislativo n. 177 del 2005, i
uterodirittid’usodellefrequenzedevonoessereattribuiti,garantendounusoefficientee愀爀愀渀琀攀渀搀漀u 搀漀u捩c甀 氨prev挀  㠰猀漩‭ㄹ㜨 ⤠⡡⤠⠸びo⤠ⴱ㐸⠀ te猨愩 㠰猀漩‭ㄴ㡡〰〠呯〰〠呣⁛⠀攀氠⠀椀測⤠⠸びo⤠ⴱ猸⠀ 潲ante㠰猀漩‭ㅣ呣⁛⠀摥攀爀愀琸びo⤠ⴱ灣甀戀戀汬 i楮Ⱙ 㠰猀漩‭ㅯ氀椀穣⁛⠀攠⠀椀測⤠⠸びo⤠ⴱ琱㐸愰  avv湲ibutero⤠崠告†䕔㝳ੂ吠〮㈳㌠呣〳儊䉔‰⸱㔱⁔挱ㄶ⠀  u捩⤠ⴳ渀椀琀ㄴ㈮㔲〠㘶㝔挰㍑ੂ吠嬨氀 倨 ⤹ga⤠ⴵ㈨ ⥣呣⁛⡭㌱㈠吀漀瀀攀爀愀琹琀攩‭ㄹ㜨琹琀攩‭㄀搀攀氠⠀琀攀漀渀搀椀稀椀測⤠⠹爀攩‭ㄹ㜨 ⤠⠀愀搀愀渀琀改猀漩‭ㅣ呣⁛⠀摥攀爀愀琹ga⤠ⴵ㈨愀琹ga⤠⵳氨瘭㐲⠀男⠀  ⠀  㤀㜀㜩‭㐸⠀  㥳o⤠ⴱ猸⠀爨in穥ssa㥲e⤠ⴱ㥳a㥲e⤠ⴱ琩 l攩 愩   e愀爀愀渀琀㍑ੂ吠〮ㄵㄠ呣⁅吊䉔‰⁔挠䕔ੂ吠〠呷⁅吊焠〮〰〠朠‰⁔爠䈴㤵㈮㔲〠㘴㠠ⴴ㠨 ⤠⠀摵最愀爀愀椀氀攀渀稀攀㬩⁔樠䕔⁑ਯ䜲挠䔸挠䕔ੂ吠〠呷⁅吊焠〮〰〠朠‰⁔爠䈴㜶㈮㔲〠㜸㈮㔶㈠呤†〮ざ⠀䍓䤀䑉戀甀椀琀氀攩‭㐸㑮甀椀琀氀攩‭㑰搀攀氀氀癣 氀攀杲 ⤠⠀挀琀氀攩‭㐸⠀挀琀氀攩‭㑣呣⁛⠀摥攀爀愀琀琀氀攩‭㑰搨 ⤠琀琀氀攀愀tlem杣甀 ribuzitledel㑳o瑡ziontsi 瑥rattle e愀爀愀渀琀攀渀搀漀㙅吊䉔‰⸲㜷⁔挷ㄹ挠䕔ੂ吠〠呷⁅吊焠〮〰〠朠‰⁔爠䈴㔷㈮㔲〠㘱〮㐶㈠呤†〮㉲ 愀 i猀愱㌀氀攀diri3si3lede3lefreque3sidellv挀⁬e 3le3le愀3les(3le⤠ⴴ㐸⠀   e愀爀愀渀琶⁑ੂ吠〮㈷㜠呣⁅吊䉔‰⁔挠䕔ੂ吠〠呷⁅吊焠〮〰〠朠‰⁔爠䈴㌸㈮㔲〠㔹ㄮ㌶ ⤳/ enze; u捩4ㄹ㈮㔲〠㔷㈮ㄸ㜠呤†〮㄰〠呣⁛⠀刀䤀吀䔀丷びi⤠ⴴ㠴⠀ 㜰猀椀cind ess㜰猀椩‭㐨 ⤠⠀愷びi⤠ⴴㄲ⁔搠 爨uti楅N㜰猀椩‭㐸㐨 ⤷びi⤠ⴴ浯 di嬨洳愀 㜰猀椀 dedi assegnaEN㜰猀椀de㜰猀椀frequ� i
攷⠀  P㩥nze;

vigente, di estensione regionale, di sette frequenze in banda UHF con una copertura di
almenol’80percentodelterritorio,consalvaguardiadell’attualecoperturae
migliorandoovepossibileleattualiutilizzazioni;
e) l’assegnazione alle emittenti locali legittimamente operanti ai sensi della normativa
vigente, di estensione sub regionale, pluriprovinciale o provinciale, di 10 frequenze con
copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento, con salvaguardia
dell’attuale copertura e migliorando ove possibile le attuali utilizzazioni; eventuali
risorse residue rispetto alle assegnazioni di cui al precedente punto d) potranno essere
assegnate alle emittenti di cui al presente punto, sulla base dei medesimi criteri.
PRESOATTOdeicriteriche,inragionedellaspecificasituazionedellaRegione
Sardegna, gli operatori partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4, della
deliberan.603/07/CONShannotralorocondivisoaifinidell’individuazionedella
frequenza spettante a ciascun soggetto avente titolo all’assegnazione del relativo diritto
di uso;
CONSIDERATO che in caso di controversie in merito all’applicazione del presente
provvedimento l’Autorità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della
legge n. 249 del 1997 e dall’articolo 42, comma 14, del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, si pronu氀椀稀稀 secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento
approvato con la delibera n. 148/01/CONS;
CONSIDERATO che è opportuno che il rilascio dei titoli abilitativi inerenti i diritti di uso
delle frequenze avvenga nel più breve tempo possibile al fine di consentire le iniziative
necessarieallarealizzazionedelloswicht-offnellaRegioneSardegna,anchesecondo
quanto stabilito nel relativo protocollo d’intesa con il Ministero delle comunicazioni; che,
atalfine,èaltresìopportunochesianoindividuatituttiglistrumentiperattivareil
necessariocoordinamentodelleautoritàprepostealrilasciodelleautorizzazioni
sanitarie, urbanistiche e ambientali previste dalla normativa vigente, promuovendo, ove
necessario, le conferenze di servizi al fine del rispetto dei tempi previsti per lo swicht-off.
CONSIDERATOchel’Autoritàsiriservadiadottareleeventualimodificazionied
integrazionialpresenteprovvedimento,indipendenzadell’esitodellepredette
negoziazioniinternazionali;
CONSIDERATO che l’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è
disposta in v稀稀 definitiva solo all’esito delle negoziazioni internazionali e dopo l’adozione
da parte dell’Autorità del piano definitivo della Regione Sardegna;
UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai
sensi dell’articolo 29 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Delibera

(Piano di assegnazione delle frequenze per il servizio televisivo
digitale terrestre nella Regione Sardegna)
1. Il presente provvedimento reca il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio
televisivodigitaleterrestrenellaRegioneSardegnaalfinediconsentirel’attuazione
delloswitch-offnellamedesimaRegioneelaconclusionedegliaccordiinternazionali
con le amministrazioni estere interessate, nel rispetto del criterio di salvaguardia del
servizio a tutela dell’utenza.
2. Il piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale nella Regione Sardegna è costituito da un elenco delle frequenze
utilizzabili nella regione medesima, nel rispetto delle condizioni tecniche e delle
limitazioni indicate nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera.
3.Ilpianoconsentelarealizzazionediretiperladiffusionediprogrammiregionali,
pluriprovincialieprovinciali.
4. Nell’allegato 1 al presente provvedimento è riportato l’elenco delle frequenze
utilizzabili, nel rispetto della normativa vigente, suddivise per copertura del territorio e
della popolazione. Le reti sono realizzate in tecnica isofrequenziale, fermo restando che
in presenza di particolari e limitate situazioni, può essere prevista una copertura
regionale in tecnica k-SFN, con k pari a 2 o 3.
5. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal piano potranno essere servite dagli
operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante
un’opportuna progettazione di impianti di potenza irradiata inferiore a 200 W/ERP,
purché i medesimi operatori utilizzino la stessa frequenza assegnata.
6. Le frequenze individuate per la Regione Sardegna nella Relazione tecnica allegata al
presente provvedimento sono utilizzabili nei siti previsti nella medesima tabella,
secondo i criteri stabiliti nella Relazione stessa. Nel rispetto del principio di equivalenza
di cui alla citata delibera n. 15/03/CONS, gli operatori possono utilizzare un qualsiasi
insieme di siti, purché compresi tra quelli previsti nel predetto elenco, ovvero anche
altrisiti,acondizionechevenganoacquisitepreventivamentelenecessarie
autorizzazionidallecompetentiautoritàregionale.
7. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la
rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree
servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.
8. Le frequenze individuate nella Relazione tecnica allegata devono essere utilizzate nel
rispetto dei criteri di protezione radioelettrica secondo le modalità previste nella
medesima Relazione.
9. Nella progettazione delle reti gli operatori possono utilizzare ogni System Variant
descritta negli atti finali della Conferenza di Ginevra ’06.
Art. 2
(Suddivisione delle frequenze tra emittenti nazionali e locali)

1.Alfinedigarantireunusoefficiente,concorrenzialeepluralisticodellarisorsa
radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra
soggetti operanti in ambito nazionale e locale, le frequenze individuate nella Relazione
tecnica allegata sono così suddivise:
a) 21 frequenze operanti in banda UHF con copertura di almeno l’80 per cento del
territorio sono assegnabili per due terzi alle emittenti nazionali e per un terzo alle
emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali, in base a criteri equi,
trasparenti e non discriminatori;
b) 2 frequenze operanti in banda VHF con copertura di almeno l’80 per cento del
territorio sono assegnabili ad emittenti nazionali;
c) 6 frequenze operanti in banda UHF e VHF con copertura e della popolazione superiore
al 50 per cento sono assegnabili ad emittenti nazionali per la realizzazione di reti
isofrequenziali;
d) 10 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento sono
assegnabili alle emittenti locali per la realizzazione di reti isofrequenziali a copertura
pluriprovinciale o provinciale;
e) 5 frequenze con copertura del territorio compresa tra il 50 e il 70 per cento non sono,
in prima applicazione, assegnabili, e sono riservate per esigenze di coordinamento
internazionale.
2. Alcune frequenze tra quelle in banda VHF di cui al precedente comma 1 con
coperturapariodinferioreall’80%,inragionedellespecifichecaratteristichedi
propagazionediquestabanda,sonoassegnabilialserviziopubblicoperladiffusione
regionale.
Art. 3
(Criteri per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze)
1. Nell’assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze ai soggetti aventi
titolo, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, il Ministero
delle comunicazioni tiene conto dei criteri di priorità previsti dall’articolo 2, comma 3,
della delibera n. 603/07/CONS, della suddivisione delle frequenze tra emittenti nazionali
e locali di cui al precedente articolo 2, nonché degli indirizzi di massima di cui alle
premesse del presente provvedimento.
2. Ai fini del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso temporaneo delle frequenze,
il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, provvederanno ad
acquisire i contributi dei partecipanti al tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 4,
della delibera n. 603/07/CONS.
3. L’attribuzione agli operatori aventi titolo dei diritti d’uso delle frequenze individuate
dal presente provvedimento è disposta dal Ministero delle comunicazioni in via
temporanea, attraverso opportune modalità di conversione dei titoli per la trasmissione
analogica in digitale, in attesa dell’esito delle negoziazioni internazionali necessarie per

l’individuazione delle risorse frequenziali disponibili nella Regione Sardegna, nonché
della conseguente adozione da parte dell’Autorità del piano di assegnazione definitivo
della Regione Sardegna.
4. Il provvedimento con il quale è attribuito il diritto di uso delle frequenze specifica i
tempi di realizzazione delle reti relative alle frequenze assegnate e l’avvio dell’esercizio
nonché gli obblighi di copertura relativi a ciascuna frequenza con riferimento alle
categorie di copertura indicate dal presente piano, anche con caratteristiche di
gradualità.Incasodimancatorispettodellecondizioniindicatenelpredetto
provvedimentoentroiterminiprefissati,siapplicaquantoprevistodall’articolo23,
comma 4, del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale di cui
alla delibera n. 435/01/CONS.
5. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie modificazioni ed integrazioni al presente
provvedimento, in dipendenza dell’esito delle negoziazioni internazionali.
6. L’assegnazione agli operatori dei diritti d’uso delle frequenze è disposta in via
definitivasoloall’esitodellenegoziazioniinternazionaliedopol’adozionedaparte
dell’AutoritàdelpianodefinitivodellaRegioneSardegna.
La presente delibera è trasmessa al Ministero delle Comunicazioni, alla Regione
Sardegna ai fini del parere in merito all’utilizzazione dei siti di Osilo e Capoterra ai sensi
e per gli effetti di cui all’articolo 42, commi 7 e 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità e nel sito web dell’Autorità.
Roma, 23 gennaio 2008
f.f IL PRESIDENTE
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti
IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria
Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola
Allegato 1 – elenco delle frequenze utilizzabili nella Regione Sardegna
Allegato 2 – Relazione tecnica
Annesso 1 alla Relazione tecnica – Elenco dei siti utilizzabili nella Regione Sardegna